

ALLEGATO "C" AL N. 33.877/11.292 DI REPERTORIO

STATUTO

DENOMINAZIONE - NORMATIVA APPLICABILE

Art. 1) È costituita una società cooperativa denominata
**"Centro di Assistenza Tecnica alle Imprese
 C.A.T. A.SVI.COM - SOCIETÀ COOPERATIVA"**.

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

La società sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 secondo comma del Codice Civile.

SEDE - DURATA

Art. 2) La società ha sede nel Comune di Crema.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

Art. 3) La Società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila cinquanta).

SCOPO E OGGETTO

Art. 4) La società, senza finalità di lucro ma seguendo i principi della mutualità, ha lo scopo di fornire ai soci, tramite scambi mutualistici attinenti all'oggetto sociale, servizi volti a migliorare l'efficienza, l'organizzazione e lo sviluppo delle loro aziende ed a migliorare ed agevolare il rapporto tra le imprese socie e le pubbliche amministrazioni.

Art. 5) La società ha per oggetto, con riferimento agli interessi ed ai requisiti delle imprese socie, la prestazione dei seguenti servizi:

- . assistenza tecnica e fiscale;
 - . formazione ed aggiornamento in materia di: a) innovazione tecnologica ed organizzativa; b) gestione economica e finanziaria di impresa; c) accesso ai finanziamenti anche comunitari; d) sicurezza e tutela dei consumatori; e) tutela ambientale; f) igiene e sicurezza sul lavoro; g) attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali;
 - . organizzazione e realizzazione di corsi di formazione in materia di conciliazione e/o mediazione, anche con riferimento alla formazione per la mediazione di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 ed al Regolamento di cui al D.M. 18 ottobre 2010 n. 180;
- il tutto con esclusione di ogni attività professionale e di ogni attività riservata.

La società potrà, qualora previsto dalla normativa tempo per tempo vigente, rilasciare attestati di frequenza ai suddetti

corsi o, se consentito dalla legge, certificati abilitativi all'attività o professione di conciliatori, mediatori o arbitri;

. realizzazione e sviluppo di servizi di politiche attive per il lavoro che coniughino i servizi per il lavoro (ad esempio DUL, GG, tirocini, apprendistato) a quelli della formazione finanziata (fondi interprofessionali, formazione continua, formazione in DUL, formazione apprendistato) puntando ad offrire alle aziende servizi integrati e di qualità.

Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e con le condizioni di legge, essa potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili compresa la prestazione di garanzie reali e non reali a favore di terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.

La società può aderire a gruppi cooperativi paritetici.

La società può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Art. 6) La società può operare anche con terzi.

AMMISSIONE E OBBLIGHI DEI SOCI

Art. 7) Possono essere soci le piccole imprese commerciali, in forma singola o associata, le società cooperative, le società consortili e le associazioni costituite tra le predette imprese, ed altri enti pubblici e privati che abbiano interesse ad usufruire dei servizi resi dalla società.

Ai sensi dell'art. 2527 secondo comma del Codice Civile, non possono comunque divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Non possono inoltre essere soci gli interdetti, gli inabilitati ed i falliti.

È consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società nei limiti della normativa vigente. I soci sono obbligati:

- a) ad osservare le norme del presente statuto e dei regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi sociali in conformità ai medesimi ed alla legge;
- b) a versare l'importo della quota di partecipazione sottoscritta e l'eventuale sovrapprezzo;
- c) ad adempiere le obbligazioni derivanti dal rapporto mutualistico.

Art. 8) L'ammissione di un nuovo socio è deliberata dagli amministratori su domanda dell'interessato e la relativa procedura è regolata dall'art. 2528 del Codice Civile.

La domanda di ammissione dovrà specificare:

- se trattasi di impresa individuale, il cognome, il nome, la

data e luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza e codice fiscale del titolare dell'impresa;

- se trattasi di ente collettivo, la ragione o denominazione sociale, la sede legale, la nazionalità, il codice fiscale dell'impresa, nonché i dati anagrafici del rappresentante legale;

- il possesso dei requisiti richiesti dal precedente art.7;

- la quota di partecipazione che si intende sottoscrivere.

Alla domanda di ammissione deve essere allegato il versamento delle seguenti somme:

a) l'importo della quota di partecipazione che si intende sottoscrivere;

b) il soprapprezzo, se determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo.

MORTE - RECESSO - ESCLUSIONE DEL SOCIO

Art. 9) La qualità di socio si perde per morte, per recesso e esclusione.

Art. 10) I soci possono recedere dalla società, oltre che nei casi previsti dalla legge, ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione.

Per le modalità di esercizio della dichiarazione di recesso e per la decorrenza dei relativi effetti, sia sul piano del rapporto sociale che sul piano del rapporto mutualistico, si fa rinvio all'art. 2532 del Codice Civile.

Art. 11) Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, l'organo amministrativo può, con decisione motivata, escludere il socio nelle seguenti ipotesi:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;

- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

- nel caso indicato all'articolo 2531 del Codice Civile;

- nei casi previsti dall'articolo 2286 del Codice Civile;

- nei casi previsti dall'articolo 2288, primo comma, del Codice Civile;

- nel caso in cui il socio eserciti attività concorrente con quella della società.

Si applicano gli ultimi due commi dell'art. 2533 del Codice Civile.

Art. 12) Il socio receduto od escluso e gli eredi o i legatari del socio imprenditore individuale defunto (i quali ultimi non abbiano i requisiti per l'ammissione alla società o non vogliano subentrare) hanno diritto soltanto al rimborso del capitale da essi versato, la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende il soprapprezzo.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale lo scioglimento del singolo rapporto sociale si è verificato.

Art. 13) Per la responsabilità del socio receduto o escluso e degli eredi del socio defunto si fa riferimento all'art. 2536 del Codice Civile.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 14) Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote; nessun socio potrà avere una quota inferiore né superiore ai limiti di legge;
- b) dalla riserva legale formata con i residui annuali di cui al successivo art. 17;
- c) dall'eventuale riserva sovrapprezzo;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista dalla legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

QUOTE

Art. 15) Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530 del Codice Civile.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

REQUISITI MUTUALISTICI EX ART. 2514 DEL CODICE CIVILE

Art. 16) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 17) Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali destinandoli:

- a) alla riserva legale, in misura non inferiore al 30%;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura e con le modalità previste dalla legge medesima;
- c) ad eventuale erogazione di un dividendo ai soci, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto;
- d) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) del precedente art. 14.

L'assemblea comunque:

- a) non potrà distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura

superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

RISTORNI

Art. 18) L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente. La ripartizione del ristorno tra i singoli soci va effettuata in proporzione all'ammontare dei corrispettivi pagati alla cooperativa da ciascun socio per i servizi loro resi nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

DECISIONI DEI SOCI E ASSEMBLEA

Art. 19) I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo dei soci aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

Forma delle decisioni

Art. 20) Tutte le decisioni dei soci devono essere assunte mediante deliberazione assembleare.

Convocazione dell'assemblea

Art. 21) L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.

Art. 22) L'assemblea è convocata dagli amministratori dandone comunicazione a tutti i soci e, se nominati, ai sindaci effettivi. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.

La convocazione deve essere effettuata con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati: si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente):

a) lettera inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento;

b) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti i soci, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

c) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i soci, i quali dovranno, entro la data stabilita per l'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ri-

cevimento.

Art. 23) L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto bilancio consolidato ovvero lo richiedano particolari esigenze sociali connesse alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte gli amministratori lo credano necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale, ove nominato, o da almeno un decimo dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo senza ritardo.

assemblea totalitaria

Art. 24) In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando:

- sono presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto al voto;
- tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, ove nominati, sono presenti ovvero, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare;
- nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti;

Diritto di intervento all'assemblea

Art. 25) Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni.

Rappresentanza

Art. 26) Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da un altro socio mediante delega scritta.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado che collaborano all'impresa. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di altri cinque soci.

Presidenza

Art. 27) L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in loro mancanza, dal più anziano d'età degli amministratori; in mancanza l'assemblea nomina il proprio Presidente a maggioranza relativa. Il presidente dell'assemblea può nominare un segretario che l'assiste nella redazione del verbale e cura la trascrizione dello stesso sul relativo libro. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Quorum e votazioni

Art. 28) In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto presenti, in proprio o per delega.

Per le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione, nonché la modifica di questo comma, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quinti dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta di tutti i soci aventi diritto di voto.

Restano salve le disposizioni di legge che, per particolari materie, prescrivono inderogabilmente quorum più elevati. Nelle assemblee ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua quota.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite da Presidente dell'assemblea, con esclusione del voto a schede segrete.

AMMINISTRAZIONE

Art. 29) L'amministrazione della società è affidata, secondo le determinazioni dell'assemblea al momento della nomina, ad un amministratore unico o ad un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di tredici.

Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto della loro nomina od anche fino a revoca o dimissioni.

Gli amministratori sono sempre rieleggibili.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'amministratore unico è scelto unicamente tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato forfettariamente, delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

Consiglio di Amministrazione

Art. 30) Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvedano i soci; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Art. 31) Il consiglio di amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne

sia fatta richiesta scritta da almeno tre consiglieri. La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno tre giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale, se nominati, e, nei casi di urgenza, in modo che consiglieri e sindaci ne siano informati almeno un giorno prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati.

Art. 32) Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 33) Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 34) Le deliberazioni e le decisioni degli amministratori devono senza indugio essere trascritte nell'apposito libro.

Art. 35) Qualora nel corso dell'esercizio sociale vengano a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ove nominato; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

La scadenza della carica degli amministratori così nominati coincide con quella degli amministratori nominati dall'assemblea.

Poteri di gestione

Art. 36) Al consiglio di amministrazione o all'amministratore unico competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, fatta eccezione per quelli che la legge riserva all'esclusiva competenza dei soci.

L'organo amministrativo può perciò anche deliberare l'adesione della società a consorzi di cooperative o ad organismi consortili o sindacali ed enti in genere, la cui azione possa tornare utile alla società stessa ed ai soci.

L'organo amministrativo può inoltre nominare il direttore e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni e i compensi.

Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni in materia gestionale in tutto o in parte ad uno o più singoli amministratori, nei limiti degli articoli 2381 e 2544 del Codice Civile.

Rappresentanza della società

Art. 37) L'amministratore unico ha la rappresentanza della

società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, nonché agli amministratori delegati, se nominati, nei limiti della delega. Gli amministratori possono nominare institori o procuratori per singoli, determinati atti o categorie di atti.

In ogni caso, quando la rappresentanza della società è conferita ad un soggetto che non sia amministratore, l'attribuzione del potere di rappresentanza è regolata dalle norme in tema di procura.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 38) La società può nominare il Collegio Sindacale. Nei casi previsti dalla legge la nomina è obbligatoria.

Qualora sia nominato il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39) In qualunque caso di scioglimento della società, i soci nomineranno, con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto, uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci stessi, determinandone i poteri.

Firmato:

Dr. Elisabetta Rotta Gentile, notaia.

IO SOTTOSCRITTA NOTAIA ROTTA-GENTILE ELISABETTA ATTESTO CHE LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO È CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO TENUTO NEI MIEI ATTI E MUNITO DELLE PRESCRITTE FIRME, AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA 2, D. LGS. 7 MARZO 2005 N. 82, REGISTRATO A CREMONA IL 23 MAGGIO 2017 AL N. 5875 SERIE 1T, ESATTI EURO 356,00
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22 FEBBRAIO 2007 MEDIANTE M.U.I.
RIVOLTA D'ADDA, 29 MAGGIO 2017